

COSEAM ITALIA S.p.A.

STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituito ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 2615 ter c.c., il consorzio stabile in forma di società consortile per azioni ai sensi degli artt. 2615-ter, 2325 e segg. del codice civile denominato "CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.A."

ART.2) SEDE

La società consortile ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante nel registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Compete all'organo amministrativo anche la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Compete, invece, ai soci, la decisione relativa al trasferimento della sede nell'ambito del Comune o in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.3) DURATA

La durata della Società consortile è fissata fino a tutto il 31 Dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dai contratti sottoscritti per il perseguimento dell'oggetto

sociale, fino all'estinzione di ogni rapporto.

ART.4) SCOPO ED OGGETTO

La società ha scopo consortile e mutualistico, avente ad oggetto la costituzione di un'organizzazione comune tra le imprese per il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria di tutte o parte delle loro attività nonché di una comune struttura d'impresa per operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

La società consortile potrà compiere tutte le attività utili ed opportune alla realizzazione di tale scopo ed oggetto, ivi comprese quelle elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) presentare offerte in gare indette da amministrazioni dello Stato, enti locali, altri enti pubblici e da enti e soggetti privati, residenti in Italia ed all'estero; concludere contratti con essi per la realizzazione e manutenzione di opere edili, di infrastrutture e di impianti, in regime di appalto, subappalto, "global service", locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, di concessione di progettazione, costruzione e gestione, ivi compreso il Project Financing e l'affidamento a Contraente Generale , e comprese le attività e i servizi attinenti alle opere e impianti, in Italia e all'estero;
- 2) realizzare la completa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere edili, di infrastrutture e di impianti;
- 3) eseguire direttamente, ovvero attraverso l'affidamento alle imprese consorziate, anche quali partecipanti a contratti di rete

d'impresе di cui al D.L. 10/02/2009 n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 09/04/2009 n.33 ,ovvero attraverso l'affidamento ad imprese terze, le attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere edili, di infrastrutture e di impianti;

4) partecipare a Società, e Consorzi, contratti di rete d'impresе di cui al D.L. 10/02/2009 n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 09/04/2009 n.33, o altre forme aggregative (quali associazioni temporanee tra imprese) costituite o costituende i cui scopi ed oggetti siano analoghi, affini o complementari;

5) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed associative ritenute comunque utili o necessarie allo svolgimento delle attività della società consortile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare appalti, noleggi, trasporti e contratti per prestazioni di servizi in genere, ivi incluse prestazioni di consulenza fatto salvo il rispetto delle condizioni e dei limiti imposti da norme di legge e di regolamento per le operazioni che costituiscono esercizio di attività riservate, assumere mutui e finanziamenti, prestare, anche a favore di terzi, avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

La società consortile potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e potrà svolgere attività qualificabili come finanziarie, esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei

limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di €uro 2.759.330,60 (duemilioni settecentocinquantanovemila trecentotrenta virgola sessanta centesimi) diviso in n° 5.306.405 azioni del valore nominale di €uro 0,52= cadauna, di cui:

- n° 1.417.822 azioni ordinarie;
- n° 3.465.000 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag", intendendosi con ciò sia l'attività di sottoscrizione, detenzione e gestione delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "servizio idrico integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A., con sede in Mirandola (Mo), iscritta al Registro Imprese di Modena con n° e C.F. 00664670361, sia l'attività di esecuzione dei servizi, dei lavori e delle opere che costituiscono le prestazioni accessorie il cui obbligo di espletamento è connesso alle medesime azioni;
- n° 83.250 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana", intendendosi con ciò sia l'attività di sottoscrizione, detenzione e gestione della partecipazione nella società di progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana SpA (la "ARC SpA") costituita, in applicazione di quanto previsto dal Bando di gara ed ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, con atto Rep. n° 6652 Raccolta n° 4412 in data 16/3/2010 a rogito del Notaio Dott. Michele Minganti, società titolare della Concessione avente ad oggetto la

progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera di collegamento autostradale tra l'autostrada A22 all'altezza del casello Reggiolo-Rolo e l'autostrada A13 all'altezza del casello Ferrara Sud, rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con convenzione del 25/11/2010, Ufficiale Rogante Anna Lisa Schembri (la "Concessione"), sia l'attività di esecuzione dei servizi, dei lavori e delle opere che costituiscono l'oggetto delle obbligazioni derivanti dalla "Concessione" stessa.

L'assemblea straordinaria del 19/12/2011 ha conferito al Consiglio di Amministrazione delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c., da esercitare entro 31 ottobre 2016, ad aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento fino ad un incremento complessivo pari ad €uro 56.810,00= (cinquantaseimila ottocento dieci virgola zero centesimi) mediante emissione di n° 109.250 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" del valore nominale di €uro 0,52= cadauna, con limitazione del diritto di opzione (ex articolo 2441 quinto comma c.c.) ai soli titolari di tale categoria di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati e ad essi attribuito in proporzione delle azioni di tale categoria possedute. Le emissioni di tali azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" dovranno avvenire con la maggiorazione di un sovrapprezzo non inferiore ad €uro 11,48= ad azione;

- n° 340.333 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del

settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "A", intendendosi con ciò l'attività di sottoscrizione, detenzione e gestione della partecipazione nella società denominata SHERDEN GAS S.p.A. costituita con atto Rep. n° 81745 Raccolta n° 13896 in data 19/5/2011 a rogito del Notaio dott. Giuliano Fusco, società avente ad oggetto esclusivo l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni nelle società di progetto costituite, ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti multifunzione nei territori dei Comuni aderenti agli organismi di Bacino 1, 2, 13, 24 e 31 della Regione Sardegna, di coordinamento strategico, tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, nonché di impostazione e gestione dell'attività finanziaria ed amministrativa delle stesse, a tal fine compiendo ogni connessa operazione;

L'assemblea straordinaria del 21 novembre 2014 ha conferito al Consiglio di Amministrazione delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c., da esercitare entro il 30 giugno 2016, ad aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento fino ad un incremento complessivo pari ad €uro 314.860,00= (trecentoquattordicimila ottocentosessanta virgola zero centesimi) mediante emissione di n° 605.500 azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B" del valore nominale di €uro 0,52= cadauna, con limitazione del diritto

di opzione (ex articolo 2441 quinto comma c.c.) ai soli titolari di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati categoria "B" e ad essi attribuito in proporzione delle azioni di tale categoria possedute. Le emissioni di tali azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" categoria "B" dovranno avvenire con la maggiorazione di un sovrapprezzo non inferiore ad €uro 11,48= ad azione.

Alle azioni ordinarie è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo articolo 12.

Alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag" è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo articolo 13. Tali azioni partecipano ai risultati di tale settore ed hanno diritto alla corrispondente quota finale di liquidazione del patrimonio netto di pertinenza del settore nella misura del 90%.

Alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo articolo 14. Tali azioni partecipano ai risultati di tale settore ed hanno diritto alla corrispondente quota finale di liquidazione del patrimonio netto di pertinenza del settore nella misura del 100%.

Alle azioni categoria SIA è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo articolo 16. Le azioni di tale categoria SIA partecipano ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag" ed hanno diritto alla corrispondente quota

finale di liquidazione del patrimonio netto di pertinenza del settore nella misura residuale rispetto a quella spettante alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore stesso, denominato "Servizio Idrico Aimag";

Le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "A" e di categoria "B" partecipano, cumulativamente e con uguali diritti, ai risultati di tale settore ed hanno tutte diritto alla corrispondente quota finale di liquidazione del patrimonio netto di pertinenza del settore nella misura del 100%.

Alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B" è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie specificate al successivo articolo 15.

Ogni azione attribuisce il diritto di un voto nelle assemblee ove ne è previsto l'esercizio.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria possono essere emesse ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 e seguenti c.c.

Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Il capitale sociale potrà venire aumentato una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 6) - STRUMENTI FINANZIARI

La Società potrà emettere, a fronte dell'apporto da parte di Soci o di terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

L'emissione degli strumenti finanziari di cui al comma precedente dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 29 del presente Statuto.

ART. 7) - PRESTITI OBBLIGAZIONARI

L'emissione di obbligazioni non convertibili e' deliberata, ai sensi dell'art. 2410 c.c., dall' Organo amministrativo con le modalità di cui all'art. 2436 c.c.

L'emissione di obbligazioni convertibili e' deliberata dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2420-bis c.c.

ART. 8) - PATRIMONI DESTINATI

La società consortile può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso la disciplina del patrimonio è quello previsto dagli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall' Organo amministrativo.

ART. 9) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 10) - REQUISITI DEI SOCI

Possono divenire soci le imprese, costituite nelle forme giuridiche previste dal D.to L.vo 163/06 s.m.i., che:

- a) aderiscano al Collegio Imprenditori Edili dell'ANIEM di Modena ovvero ad organismi di altre province aderenti al sistema ANIEM;
- b) siano qualificate ai sensi della vigente normativa in materia di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici;
- c) siano in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge per la partecipazione a gare pubbliche.

E' ritenuto requisito indispensabile l'adesione dei soci al Collegio Imprenditori Edili dell'ANIEM di Modena ovvero ad organismi di altre province aderenti al sistema ANIEM, in quanto essi promuovono l'accordo e l'unità di intenti tra i soci consorziati nello svolgimento dell'attività consortile e di quella di ciascuno di essi rispetto all'attività consortile.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) possono non essere soddisfatti nel caso l'impresa, che intende divenire socia, si obblighi, quantomeno nei confronti della società consortile, ad operare esclusivamente in paesi o stati esteri.

ART. 11) - AMMISSIONE DEI SOCI

Le imprese che intendono divenire socie della società consortile, possono farlo mediante l'acquisto di partecipazioni appartenenti ad imprese già socie ovvero mediante la sottoscrizione di aumenti di

capitale sociale deliberati o da deliberarsi da parte dell' assemblea dei soci.

Le imprese interessate devono inoltrare la domanda di ammissione in forma scritta, indirizzandola all' Organo amministrativo.

La domanda, dalla quale dovrà risultare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10, deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e di integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, e delle disposizioni regolamentari.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea ordinaria dei soci, e qualora l'impresa sia interessata a divenire socio quale titolare anche o soltanto delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag" o di altre categorie di azioni correlate, dovrà deliberare anche la relativa Assemblea speciale.

ART. 12) - PRESTAZIONI DEI SOCI CONNESSE ALLE AZIONI DI QUALUNQUE CATEGORIA

Attesa la natura consortile della società, ciascun socio, di qualunque categoria di azioni sia titolare, è obbligato ad effettuare, oltre al conferimento corrispondente alla quota di capitale sottoscritta, le prestazioni accessorie in favore della società consistenti in quanto segue:

- fornire alla società consortile i beni ed i servizi occorrenti all'esecuzione delle opere di cui all' articolo 4;
- garantire enti o istituti di credito o assicurativi per fidi o finanziamenti o fidejussioni concessi o rilasciati a favore della società consortile;

- fornire alla società consortile i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- riconoscere e versare alla società consortile i corrispettivi per le prestazioni di servizi che essa rende a favore specificamente del socio;
- rimborsare pro-quota alla società consortile quella parte dei costi sostenuti da quest'ultima che con riferimento a ciascun esercizio risultasse eccedente i proventi conseguiti.

Resta inteso che per quanto concerne i soci titolari di azioni fornite di diritti correlati a specifici settori, dette prestazioni accessorie dovranno riguardare esclusivamente il relativo settore correlato.

Le modalità ed i termini con i quali le prestazioni accessorie indicate dovranno essere rese da ciascun socio sono stabilite da appositi regolamenti interni approvati ai sensi del successivo articolo 55 ovvero da apposita deliberazione dell' Organo amministrativo.

ART. 13) - PRESTAZIONI DEI SOCI CONNESSE ALLE AZIONI CORRELATE AL SETTORE DENOMINATO "SETTORE IDRICO AIMAG"

I soci, titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag", devono:

- eseguire le attività, i lavori e le opere che costituiscono le prestazioni accessorie per le quali l'obbligo di espletamento è connesso alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "servizio idrico integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A. con sede in Mirandola (Mo), iscritta al

Registro Imprese di Modena con n° e C.F. 00664670361. La completa individuazione dell'oggetto di tali attività, lavori ed opere è contenuta nella "disciplina del rapporto socio correlato/società - regolamento relativo all'espletamento delle prestazioni accessorie" previsto dalla statuto di AIMAG S.p.A.;

- provvedere al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore denominato "Settore Idrico Aimag" mediante versamenti in denaro proporzionali alla partecipazione al risultato del settore stesso.

I soci sono obbligati a rendere tali prestazioni accessorie fino a che la società consortile sia titolare delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A.

In ipotesi di inadempimento agli obblighi o comunque di interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, la società, oltre al rimedio previsto dal successivo articolo 17, potrà, a mezzo di apposita deliberazione dell' Organo amministrativo, accertare la responsabilità del socio ed ottenere l'opportuna tutela restitutoria, risarcitoria, inibitoria e potrà compensare le somme accertate a proprio credito a tale titolo con quanto dovuto al socio a titolo di corrispettivo per le prestazioni accessorie. Qualora sorgano contestazioni in merito, potrà farsi ricorso al procedimento arbitrale previsto dall'articolo 56.

La determinazione del contenuto delle prestazioni accessorie, della loro modalità di esecuzione, del compenso spettante ai soci nonché

ogni ulteriore aspetto non espressamente previsto nel presente statuto è disciplinata in apposito regolamento, accettato da ciascuno dei soci contestualmente alla sottoscrizione delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag". Successive modificazioni od integrazioni devono essere approvate su proposta dell'Organo amministrativo della società consortile dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag".

Modifiche al contenuto del presente articolo dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria ed approvate dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag".

ART. 14) - PRESTAZIONI DEI SOCI CONNESSE ALLE AZIONI CORRELATE AL SETTORE DENOMINATO "SETTORE AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA"

I soci, titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana", devono:

- garantire il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla "Concessione", obbligazioni previste a carico della partecipata "ARC SpA" e dei suoi soci (articolo 29.3 della "Concessione") e consistenti in prospezioni e sondaggio preliminare dell'area (articolo 4 della "Concessione"), progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (articolo 6), varianti relative al progetto preliminare, al progetto definitivo ed al progetto esecutivo (articolo 7), espropriazioni (articolo 8), esecuzione dei lavori (articolo 10), varianti in corso d'opera e

durante l'esercizio (articolo 11), direzione e sorveglianza dei lavori (articolo 12), verifiche e collaudo (articolo 13), gestione (articolo 14), manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 15);

- eseguire i servizi, i lavori e le opere che costituiscono l'oggetto delle obbligazioni derivanti dalla "Concessione", obbligazioni previste dalla stessa a carico della partecipata "ARC SpA" e dei suoi soci, con le modalità, i termini e le condizioni che saranno stabilite in accordo con le imprese socie di "ARC SpA";

- fornire alla società consortile il supporto finanziario necessario a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione in "ARC SpA";

- riconoscere e versare alla società consortile i compensi per l'attività che essa svolge specificamente a favore del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana";

- provvedere al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" mediante versamenti in denaro proporzionali alla partecipazione al risultato del settore stesso.

I soci sono obbligati a rendere tali prestazioni accessorie fino a che la società consortile partecipi in "ARC SpA".

In ipotesi di inadempimento agli obblighi o comunque di interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, la società, oltre al rimedio previsto dal successivo articolo 17, potrà, a mezzo di apposita deliberazione dell' Organo amministrativo, accertare la responsabilità del socio ed ottenere l'opportuna tutela restitutoria, risarcitoria, inibitoria e potrà compensare le somme accertate a

proprio credito a tale titolo con quanto dovuto al socio a titolo di corrispettivo per le prestazioni accessorie. Qualora sorgano contestazioni in merito, potrà farsi ricorso al procedimento arbitrale previsto dall'articolo 56.

La determinazione del contenuto delle prestazioni accessorie, della loro modalità di esecuzione, del compenso spettante ai soci, del compenso spettante alla società consortile nonché ogni ulteriore aspetto non espressamente previsto nel presente statuto è disciplinata in apposito regolamento. Il regolamento e le sue successive modificazioni ed integrazioni devono essere approvate su proposta dell'Organo amministrativo della società consortile dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana".

Modifiche al contenuto del presente articolo dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria ed approvate dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana".

ART. 15) - PRESTAZIONI DEI SOCI CONNESSE ALLE AZIONI CORRELATE AL SETTORE DENOMINATO "METANIZZAZIONE BACINI SARDI" DI CATEGORIA "B"

I soci, titolari delle azioni correlate al settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B", devono:

- garantire il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle Concessioni relative alla progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti di distribuzione del gas nei centri abitati facenti

parte dell'Organismo di Bacino n.24 e n. 31 della Regione Sardegna (nn. rep. 29 del 16 dicembre 2010 e 843 del 30 dicembre 2010), obbligazioni previste a carico delle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., e controllate dalla partecipata società denominata SHERDEN GAS S.p.A.;

- eseguire i servizi, i lavori e le opere di realizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti multifunzione, che costituiscono obbligazioni derivanti dalla "Concessione" e previste dalla stessa a carico delle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., e controllate dalla partecipata società denominata SHERDEN GAS S.p.A.;

- fornire alla società consortile il supporto finanziario necessario a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione in "SHERDEN GAS S.p.A." e connessi alla partecipazione di quest'ultima nelle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., per la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti multifunzione nei territori dei Comuni aderenti agli Organismi di Bacino 24 e 31 della Regione Sardegna;

- riconoscere e versare alla società consortile i compensi per l'attività che essa svolge specificamente a favore del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" e con riguardo alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti

multifunzione nei territori dei Comuni aderenti agli Organismi di Bacino 24 e 31 della Regione Sardegna;

- provvedere al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" in dipendenza dell'attività di realizzazione e gestione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti multifunzione nei territori dei Comuni aderenti agli Organismi di Bacino 24 e 31 della Regione Sardegna, mediante versamenti in denaro proporzionali alle azioni correlate di categoria "B" possedute.

I soci sono obbligati a rendere tali prestazioni accessorie fino a che la società consortile partecipi in "SHERDEN GAS S.p.A." e questa posseda partecipazioni di controllo nelle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., per la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti multifunzione nei territori dei Comuni aderenti agli Organismi di Bacino 24 e 31 della Regione Sardegna.

In ipotesi di inadempimento agli obblighi o comunque di interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, la società, oltre al rimedio previsto dal successivo articolo 17, potrà, a mezzo di apposita deliberazione dell' Organo amministrativo, accertare la responsabilità del socio ed ottenere l'opportuna tutela restitutoria, risarcitoria, inibitoria e potrà compensare le somme accertate a proprio credito a tale titolo con quanto dovuto al socio a titolo di corrispettivo per le prestazioni accessorie. Qualora sorgano

contestazioni in merito, potrà farsi ricorso al procedimento arbitrale previsto dall'articolo 56.

La determinazione del contenuto delle prestazioni accessorie, della loro modalità di esecuzione, del compenso spettante ai soci, del compenso spettante alla società consortile nonché ogni ulteriore aspetto non espressamente previsto nel presente statuto è disciplinata in apposito regolamento. Il regolamento e le sue successive modificazioni ed integrazioni devono essere approvate su proposta dell'Organo amministrativo della società consortile dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B".

Modifiche al contenuto del presente articolo dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria ed approvate dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B".

ART. 16) - PRESTAZIONI DEI SOCI CONNESSE ALLE AZIONI CATEGORIA SIA

I soci, titolari delle azioni categoria SIA, devono, nella misura residuale che non è posta a carico dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag" ai sensi dell'articolo 13:

- eseguire le attività, i lavori e le opere che costituiscono le prestazioni accessorie per le quali l'obbligo di espletamento è connesso alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "servizio idrico integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A. con sede in Mirandola (Mo), iscritta al

Registro Imprese di Modena con n° e C.F. 00664670361. La completa individuazione dell'oggetto di tali attività, lavori ed opere è contenuta nella "disciplina del rapporto socio correlato/società - regolamento relativo all'espletamento delle prestazioni accessorie" previsto dalla statuto di AIMAG S.p.A.;

- provvedere al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore denominato "Settore Idrico Aimag", proporzionalmente alle azioni categoria SIA possedute.

I soci sono obbligati a rendere tali prestazioni accessorie fino a che la società consortile sia titolare delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A.

In ipotesi di inadempimento agli obblighi o comunque di interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie, la società, oltre al rimedio previsto dal successivo articolo 17, potrà, a mezzo di apposita deliberazione dell' Organo amministrativo, accertare la responsabilità del socio ed ottenere l'opportuna tutela restitutoria, risarcitoria, inibitoria e potrà compensare le somme accertate a proprio credito a tale titolo con quanto dovuto al socio a titolo di corrispettivo per le prestazioni accessorie. Qualora sorgano contestazioni in merito, potrà farsi ricorso al procedimento arbitrale previsto dall'articolo 56.

La determinazione del contenuto delle prestazioni accessorie, della loro modalità di esecuzione, del compenso spettante ai soci nonché ogni ulteriore aspetto non espressamente previsto nel presente

statuto è disciplinata nel regolamento previsto all'articolo 13.

Modifiche al contenuto del presente articolo dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria ed approvate dall'Assemblea speciale dei titolari delle azioni categoria SIA.

ART. 17) - RISCATTABILITA' DELLE AZIONI

La società ha il potere di riscattare le azioni ordinarie cui è connesso -per lo scopo consortile della società- l'obbligo di prestazioni accessorie nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti eventualità:

- violazione, inadempimento o interruzione degli obblighi previsti dal precedente articolo 12, e dai regolamenti approvati ai sensi del successivo articolo 55;
- la cessazione dell'attività sociale da parte del socio consorziato;
- il sostanziale mutamento dell'attività sociale del socio consorziato;
- la dichiarazione di fallimento del socio consorziato;
- l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del socio consorziato;
- la perdita dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 10 del presente statuto da parte del socio consorziato.
- le persone, che direttamente o indirettamente (e dunque per il tramite di altri enti o società) controllano l'entità socia (ad esempio detenendone la maggioranza dei voti necessari per assumere le deliberazioni dell'assemblea ordinaria), escano dal capitale o, comunque, con qualsivoglia modalità perdano il controllo della stessa entità socia.

La società ha il potere di riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag" nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto sia delle eventualità previste al periodo precedente per le azioni ordinarie sia delle seguenti:

- inadempimento agli obblighi o interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie da parte del socio correlato secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del presente Statuto;

- il socio correlato non abbia concorso in proporzione alla propria partecipazione al risultato del settore denominato "Settore Idrico Aimag" al ripianamento delle perdite subite da quest'ultimo.

La società dovrà riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al risultato del settore denominato "Settore Idrico Aimag" allorquando la società consortile cessi di essere titolare delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A.

La società ha il potere di riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto sia delle eventualità previste al primo periodo del presente articolo per le azioni ordinarie sia delle seguenti:

- inadempimento agli obblighi o interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie da parte del socio correlato secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14 del

presente Statuto;

- il socio correlato non abbia concorso in proporzione alla propria partecipazione al risultato del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" al ripianamento delle perdite subite da quest'ultimo.

La società dovrà riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al risultato del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" allorquando la società consortile cessi di essere titolare della partecipazione nella società di progetto denominata "ARC SpA".

La società ha il potere di riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "A" nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle eventualità previste al primo periodo del presente articolo per le azioni ordinarie.

La società ha il potere di riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B" nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto sia delle eventualità previste al primo periodo del presente articolo per le azioni ordinarie sia delle seguenti:

- inadempimento agli obblighi o interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie da parte del socio correlato secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15 del presente Statuto;

- il socio correlato non abbia concorso in proporzione alle azioni correlate di categoria "B" possedute al ripianamento delle perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" in dipendenza dell'attività di realizzazione e gestione delle reti di distribuzione di gas naturale e cavidotti multifunzione nei territori dei Comuni aderenti agli Organismi di Bacino 24 e 31 della Regione Sardegna.

La società dovrà riscattare le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al risultato del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" delle categorie "A" e "B" allorquando la società consortile cessi di essere titolare della partecipazione nella società denominata "SHERDEN GAS S.p.A."

La società ha il potere di riscattare le azioni categoria SIA nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto sia delle eventualità previste al periodo precedente per le azioni ordinarie sia delle seguenti:

- inadempimento agli obblighi o interruzione degli obblighi di esecuzione delle prestazioni accessorie da parte del socio correlato secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 16 del presente Statuto;

- il socio, titolare di azioni categoria SIA, non abbia concorso, nella misura residuale che non è posta a carico dei titolari delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag", al ripianamento delle perdite subite da tale settore, proporzionalmente alle azioni di categoria SIA possedute.

La società dovrà riscattare le azioni categoria SIA allorquando la

società consortile cessi di essere titolare delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A.

L'esercizio del riscatto è deliberato dall' Organo amministrativo e comunicato al socio a mezzo di lettera raccomandata entro 10 giorni dalla deliberazione.

La dichiarazione di riscatto è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di riscatto giunge all'indirizzo del socio. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità dell' esercizio del potere di riscatto e conseguentemente si ricorra al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 56, l'efficacia della dichiarazione di riscatto è sospesa fino a chè il Collegio Arbitrale non si sia pronunciato. Il giorno di efficacia del riscatto è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il potere di riscatto.

L'importo da liquidarsi a seguito del riscatto di azioni correlate sarà decurtato dell'eventuale importo spettante alla società a titolo restitutorio o risarcitorio di cui all'articolo 13 per le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag" e, di cui all'articolo 14 per le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana"., di cui all'articolo 15 per le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" di categoria "B" e di cui all'articolo 16 per le azioni categoria SIA.

ART. 18) - RECESSO

In caso di assunzione da parte della Società consortile di deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società consortile;
 - la trasformazione della Società consortile;
 - il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso di cui all'art. 20;
 - le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
 - la soppressione della clausola compromissoria di cui all'articolo 56;
- il Socio che non ha concorso a tali deliberazioni ha diritto di recedere dalla Società consortile, sia per tutte, sia per una parte soltanto delle sue azioni.

In deroga al disposto dell'art. 2437 cod.civ. non è ammesso il recesso in caso di proroga della durata della Società consortile e di introduzione, modificazione o eliminazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Ciascun Socio ha altresì diritto di recedere se la Società consortile è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, nelle ipotesi previste

dall'articolo 2497- quarter del medesimo codice, e negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2437 bis cod.civ.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e conseguentemente si ricorra al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 56, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino a chè il Collegio Arbitrale non si sia pronunciato. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso.

Se entro 90 giorni la Società consortile revoca la delibera che legittima il recesso, o delibera il proprio scioglimento, il recesso non può essere esercitato, o, se già esercitato, perde ogni efficacia.

ART. 19) - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI IN CASO DI RISCATTO

Le azioni ordinarie per le quali è esercitato il potere di riscatto sono valutate sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data di

efficacia del riscatto e redatta dall' Organo amministrativo in conformità a, ed in coerenza con, i principi e i criteri contabili adottati nella formazione dei precedenti bilanci di esercizio e, comunque, in conformità ai criteri previsti per la redazione del bilancio d'esercizio dal codice civile. Dal valore del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale dovranno essere dedotte le quote dei patrimoni netti dei settori correlati di spettanza ai soci titolari delle azioni correlate e delle azioni categoria SIA; i patrimoni netti dei settori correlati sono determinati secondo i criteri fissati dai successivi articoli 49, 51 e 53.

Le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag" sono valutate in ragione della partecipazione proporzionale al patrimonio netto del settore correlato determinato secondo i criteri fissati dal successivo articolo 49 e sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data di efficacia del riscatto e redatta secondo le modalità previste al periodo precedente.

Le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" sono valutate in ragione della partecipazione proporzionale al patrimonio netto del settore correlato determinato secondo i criteri fissati dal successivo articolo 51 e sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data di efficacia del riscatto e redatta secondo le modalità previste al primo periodo del presente articolo.

Le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore

denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" sono valutate in ragione della partecipazione proporzionale al patrimonio netto del settore correlato determinato secondo i criteri fissati dal successivo articolo 51 e sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data di efficacia del riscatto e redatta secondo le modalità previste al primo periodo del presente articolo.

Le azioni categoria SIA sono valutate in ragione della partecipazione proporzionale al patrimonio netto del settore denominato "Servizio Idrico Aimag" secondo i criteri fissati dal successivo articolo 49 e sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data di efficacia del riscatto e redatta secondo le modalità previste al primo periodo del presente articolo.

ART. 20) - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI IN CASO DI RECESSO

Il Socio recedente ha diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, nella misura che risulterà dal procedimento che segue.

L' Organo amministrativo determina il valore delle azioni, sentito il parere del Collegio Sindacale, e del soggetto incaricato della revisione contabile se nominato. Tale valore è determinato sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data di efficacia del recesso e redatta dall' Organo amministrativo attenendosi ai seguenti criteri.

Quanto ai beni materiali:

per i beni immobili il valore di mercato al tempo del recesso, al netto

delle imposte latenti sul loro plusvalore;

per i beni mobili (impianti, attrezzature, macchinari e simili) il valore contabile al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Quanto alle immobilizzazioni immateriali (beni e costi):

per i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, per le concessioni, licenze, marchi e diritti simili il valore contabile al netto dei relativi fondi di ammortamento;

non sono viceversa da considerare tutti i costi e la valutazione dell'avviamento o del disavviamento tenuto conto dello scopo prevalentemente consortile e mutualistico della società.

Quanto a giacenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti o merci: valore di rimpiazzo, tenuto conto dell'eventuale obsolescenza tecnica e fisica.

Quanto ai lavori in corso, i corrispettivi contrattuali maturati sulla base del metodo percentuale stato avanzamento lavori.

Quanto ai crediti, il presumibile valore di realizzo.

Quanto ai debiti: assunzione a valore integrale.

Quanto ai leasing immobiliari: valore di mercato degli immobili al tempo del recesso ridotto dell'importo attualizzato dei canoni di leasing ancora da pagare e del prezzo di riscatto; il tutto al netto delle imposte latenti sull'eventuale plusvalore.

Quanto alle partecipazioni, il presumibile valore di realizzo al netto delle imposte latenti sull'eventuale plusvalore.

Quanto alle partecipazioni di pertinenza del settore correlato denominato "Settore Idrico Aimag" sulla base del medesimo criterio

previsto dallo statuto di Aimag per l'ipotesi del recesso o riscatto.

Quanto alle partecipazioni di pertinenza del settore correlato denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" sulla base del medesimo criterio previsto dallo statuto di ARC SpA per l'ipotesi del recesso.

Quanto alle partecipazioni di pertinenza del settore correlato denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" sulla base del medesimo criterio previsto dallo statuto di SHERDEN GAS S.p.A. per l'ipotesi del recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è una deliberazione, l'Organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale la relazione di stima contenente la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Nel caso in cui il Socio in sede di recesso manifesti dissenso rispetto alla determinazione del valore effettuata dall' Organo amministrativo, la parte più diligente dovrà fare istanza al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società per la nomina di un esperto, il quale, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, dovrà provvedere a redigere una relazione con la determinazione del valore.

ART. 21) - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

L'Organo amministrativo prima di procedere alla liquidazione delle azioni appartenenti al Socio che ha esercitato il diritto di recesso ovvero che sono state oggetto di riscatto può offrire in opzione tali azioni agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'opzione spetta esclusivamente ai soci che posseggono azioni della medesima categoria di quelle poste in vendita, ed il suo esercizio da parte di ciascun socio titolare di azioni di tale medesima categoria deve essere proporzionato solo al possesso di tale categoria di azioni.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo amministrativo anche presso terzi, sempreché per questi sia stata previamente deliberata l'ammissione ai sensi dell'articolo 11.

In caso di mancata offerta delle azioni agli altri soci ovvero di mancato loro collocamento a terzi, le azioni appartenenti al Socio che ha esercitato il diritto di recesso ovvero che sono state oggetto di riscatto vengono rimborsate mediante acquisto delle stesse da parte della Società emittente.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del

capitale sociale o lo scioglimento della Società.

Nel caso di deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c. e qualora i creditori Sociali abbiano fatto opposizione, e questa sia accolta, la Società si scioglie.

ART. 22) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni ed i diritti di opzione sono trasferibili a condizione che il cessionario sia socio o sia stato ammesso come socio nei modi previsti all'articolo 11. Pertanto, qualora un socio intenda trasferire ad imprese terze in tutto od in parte le proprie azioni, dovrà comunicare in forma scritta all' Organo amministrativo l'entità di quanto è oggetto di alienazione oltre che la domanda di ammissione redatta ai sensi dell'articolo 11 dall' impresa terza potenziale acquirente.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo amministrativo dovrà convocare l' Assemblea ordinaria dei soci, e qualora l'impresa terza sia interessata a divenire socio titolare anche o soltanto delle azioni correlate al settore denominato "Settore Idrico Aimag" o di altre categorie di azioni correlate, anche la relativa Assemblea speciale, affinché deliberino in merito.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla deliberazione, al socio alienante è data formale comunicazione della decisione assunta. Qualora le deliberazioni neghino l'ammissione e dunque risulti impedito il trasferimento, spetta al socio alienante il diritto di recesso.

Le azioni ordinarie non possono essere sottoposte a vincoli di qualsiasi natura.

Le azioni ed i diritti di opzione, inoltre, non possono essere trasferite senza essere preventivamente offerte in prelazione agli altri soci.

Con il verbo "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, non solo con riferimento alla nuda proprietà ma anche a qualsiasi altro diritto reale sulle azioni, pure a titolo gratuito (ivi inclusi, esemplificativamente: vendita, donazione, permuta) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali di godimento sulle azioni e/o sui diritti di opzione.

Il socio che intendesse alienare in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti su di esse deve darne comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata A.R. ovvero telefax o posta elettronica all' Organo amministrativo indicando il nome dell'acquirente, i termini, le condizioni ed il prezzo di vendita.

L' Organo amministrativo dovrà inviare a tutti gli altri soci iscritti al libro soci, entro quindici giorni, detta comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero telefax o posta elettronica

I soci, che intendano esercitare il diritto di prelazione, debbono, entro il termine essenziale di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al periodo precedente, comunicare nella medesima forma all' Organo amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione; tale diritto spetta ad ogni singolo socio in proporzione alle azioni possedute ed alle stesse condizioni indicate

nell'offerta. Qualora ne facciano contestuale richiesta e ne indichino l'entità, avranno diritto ad una ulteriore prelazione sulle azioni e/o sui diritti non acquistati dagli altri soci; in tal caso la ripartizione delle azioni e/o dei diritti disponibili (salvo diverso accordo fra i soci interessati) sarà effettuata in proporzione alle azioni possedute.

Il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti ovvero la parte di essi per la quale non fosse stata esercitata la prelazione entro un periodo di due mesi decorrente dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione, all'acquirente indicato nella comunicazione inviata agli altri soci, per un prezzo non inferiore e a condizioni non diverse da quelle di cui alla comunicazione indicata precedentemente.

Il diritto di prelazione spetta esclusivamente ai soci che posseggono azioni della medesima categoria di quelle poste in vendita, ed il suo esercizio da parte di ciascun socio titolare di azioni di tale medesima categoria deve essere proporzionato solo al possesso di tale categoria di azioni.

Nel caso di trasferimento di azioni e/o diritti eseguiti senza l'osservanza di quanto innanzi prescritto, gli altri Soci avranno il diritto di riscattare le azioni o i diritti presso qualsiasi acquirente; nel frattempo e sino all'effettiva immissione nella titolarità degli aventi diritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

Restano impregiudicate le azioni di risarcimento del danno.

Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti su di esse sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio che intende procedere al trasferimento abbia ottenuto in forma scritta la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quel specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci titolari di azioni della medesima categoria di quelle poste in vendita.

Il diritto di prelazione è escluso e dunque le disposizioni di cui ai periodi precedenti non sono applicabili:

- in caso di acquisto di azioni proprie da parte della società emittente;
- in caso di cessione di azioni proprie da parte della Società emittente semprechè il cessionario sia socio o sia stato ammesso come socio nei modi previsti all'articolo 11;
- in caso di cessione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al settore denominato "Settore Idrico Aimag" semprechè il cessionario sia socio, già titolare della medesima categoria di azioni o già titolare di azioni ordinarie;
- in caso di cessione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" semprechè il cessionario sia socio, già titolare della medesima categoria di azioni o già titolare di azioni ordinarie;
- in caso di cessione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" categoria "A" semprechè il cessionario sia socio, già titolare della medesima categoria di azioni o già titolare di azioni ordinarie;

- in caso di cessione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati al settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" categoria "B" semprechè il cessionario sia socio, già titolare della medesima categoria di azioni o già titolare di azioni ordinarie;
- in caso di cessione di azioni categoria "SIA" semprechè il cessionario sia socio, già titolare della medesima categoria di azioni o già titolare di azioni ordinarie;
- in caso di trasferimenti dipendenti dai casi di riscatto o di recesso per i quali si applica quanto previsto all'articolo 21.

ART. 23) - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede della società, purchè in Italia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante avviso comunicato tramite raccomandata A.R. ovvero telefax o posta elettronica o telegramma a tutti i Soci, i membri dell'Organo amministrativo e i Sindaci e agli altri soggetti eventualmente legittimati all'intervento in Assemblea, al domicilio risultante dai libri Sociali, e ricevuto almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, e' quello che risulta dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

E' onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale per le società. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purchè garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni richieste dalla legge.

L'avviso potrà inoltre prevedere un'ulteriore data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita.

Anche senza formale convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed alla eventuale conseguente votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. E' altresì necessaria la tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte in tale sede ai componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo che non erano presenti all'Assemblea totalitaria.

ART. 24) - ASSEMBLEA: PARTECIPAZIONE

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie e correlate, cui spetta il diritto di voto, e che risultino iscritti nel Libro dei Soci il giorno dell'adunanza ovvero che hanno depositato presso la sede sociale entro il giorno precedente alla data fissata per l'assemblea, le azioni. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'esercizio dei diritti amministrativi nelle assemblee ordinarie e straordinarie è espressamente escluso per i titolari delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag".

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro soggetto, con delega scritta, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 codice civile.

ART. 25) - ASSEMBLEA: SVOLGIMENTO

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi dal Vice-Presidente, o, in mancanza di entrambi, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il quorum costitutivo è verificato una sola volta all'inizio dell'Assemblea; il suo mancato raggiungimento rende impossibile lo svolgimento dell' Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare

all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non occorre nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, e' necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell' Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 26) - ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

La verbalizzazione e' disciplinata dall'art. 2375 c.c..

ART. 27) - ASSEMBLEA: VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a votazione palese.

ART. 28) - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 cod.civ., e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. ovvero nella nota integrativa nei casi di esonero dalla redazione di detta relazione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per le deliberazioni di approvazione del bilancio e di revoca delle cariche sociali l'Assemblea ordinaria, in prima o seconda

convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La nomina alle cariche sociali avviene secondo le norme previste al successivo articolo 32.

Per qualunque altra deliberazione l'Assemblea ordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, purchè sussista comunque il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più una del totale delle azioni ordinarie emesse.

ART. 29) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2365 cod.civ., e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, purchè sussista comunque il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più una del totale delle azioni ordinarie emesse.

ART. 30) - ASSEMBLEE SPECIALI

Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) i titolari di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag";

- b) i titolari di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana";
- c) per ciascuna categoria, i titolari di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi";
- d) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- e) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6;
- f) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al periodo precedente sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ART. 31) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (composizione e durata)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di ventuno (21) membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

Gli Amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di

termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l' approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica); essi sono rieleggibili.

In considerazione della natura consortile della società gli amministratori sono dispensati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ART. 32) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nomina)

Salvo una diversa unanime deliberazione dell' Assemblea ordinaria, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del totale delle azioni ordinarie emesse ovvero dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea ordinaria ha previamente stabilito con delibera assunta ai sensi del precedente articolo 31.

Ciascuna lista dovrà essere composta in modo tale che:

- le articolazioni territoriali della società consortile siano rappresentate dall'adeguata presenza, quali componenti della lista, di esponenti di imprese con sede nei relativi ambiti territoriali;
- gli organismi, nazionali e/o locali, aderenti al sistema ANIEM, siano rappresentati dall'adeguata presenza, quali componenti della lista, di propri esponenti.

Si intendono per articolazioni territoriali gli ambiti provinciali e/o regionali nei quali la società consortile ha la sua sede legale ovvero

le sue sedi secondarie o unità locali operative di cui al precedente articolo 2.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La presentazione delle liste è effettuata al Presidente dell'assemblea regolarmente costituita per deliberare della nomina, il quale provvederà a verificare l'esistenza e la regolarità delle condizioni di cui ai periodi precedenti.

Saranno nominati membri del Consiglio di Amministrazione i componenti della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi.

Per la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione che abbia luogo al di fuori dei casi di rinnovo dello stesso intero Consiglio, si applicano le disposizioni contenute nei periodi precedenti; pertanto, anche in tali eventualità le liste dovranno essere formate così da consentire che il Consiglio di Amministrazione risulti composto conformemente ai criteri di formazione delle liste di candidati previsti, nei periodi precedenti, in caso di nomina dell'intero organo collegiale.

ART. 33) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (presidenza e vice-presidenza)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di

impedimento. Per la prima volta il Presidente ed il Vice-Presidente saranno nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie sedute, può nominare un Segretario scelto anche fra persone estranee all'organo medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente ed il Vice-Presidente da tali cariche anche qualora siano stati nominati direttamente dall'Assemblea dei Soci.

ART. 34) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (cooptazione e decadenza)

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione composto dai membri rimasti e sempre che questi costituiscano la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea dei soci, provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I membri del Consiglio di Amministrazione così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea dei soci, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio. In tal caso la cessazione del Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 35) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (convocazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo reputa necessario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, alla convocazione provvederà il Consigliere più anziano di carica, o, a parità di carica, più anziano di età.

Il Consiglio deve altresì essere convocato, qualora ne sia fatta domanda da uno dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono essere indette e tenersi presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

E' ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione con partecipanti dislocati in luoghi diversi tra loro collegati in audio/video, purchè risulti, dandone atto a verbale:

- che il Presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;
- che sia possibile, da parte del Presidente dell'adunanza, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- che in genere sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere.

L'avviso di convocazione, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato a tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima

della data fissata, tramite qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'effettiva ricezione; in caso di assoluta urgenza o necessità, l'avviso potrà essere inviato anche soltanto 24 ore prima della riunione.

Anche in carenza delle formalità di convocazione stabilite, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

ART. 36) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

ART. 37) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti utili ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente all'assemblea.

ART. 38) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (deleghe)

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente,

sia al Vice-Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di avocare a sé alcuni atti ovvero di revocare le deleghe conferite, ovvero l'intero Comitato Esecutivo, anche senza giusta causa e senza diritto al risarcimento del danno.

Il Consiglio può altresì nominare direttori, nonché institori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché revocarli.

ART. 39) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente; spettano altresì, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori delegati.

ART. 40) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (compensi)

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

L'assemblea dei soci può determinare ed attribuire ad essi ovvero ad alcuni di essi, anche in considerazione degli incarichi svolti, un compenso.

L'Organo amministrativo ha diritto a un compenso e al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina. Nel caso l'Assemblea nulla disponga in merito, si intenderà che l'incarico sia assunto a titolo gratuito a seguito alla sua accettazione da parte di colui o di coloro che lo ricoprono.

Qualora l'Assemblea non vi abbia proceduto, il Consiglio di amministrazione ripartisce tra i propri membri il compenso globalmente determinato.

L'assemblea dei soci potrà inoltre riconoscere a favore di ciascun membro ovvero di alcuni di essi il diritto a percepire, all'atto della cessazione dell'incarico di Amministratore, un'indennità per la cessazione del rapporto.

ART. 41) - DELEGHE DI ATTRIBUZIONI RELATIVE AL SETTORE DENOMINATO "SETTORE IDRICO AIMAG"

Fermo restando il fatto che al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione d'insieme della società consortile così come l'armonizzazione e l'ottimizzazione della gestione del settore rispetto alla società consortile nel suo complesso, deve essere costituito un Comitato institorio di gestione per il settore denominato "Settore Idrico Aimag".

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita procura, è composto di 5 membri e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Al Comitato institorio di gestione è attribuita la gestione

tecnico-operativa del settore denominato "Settore Idrico Aimag", gestione la cui conduzione deve attenersi alle modalità disciplinate nel "Regolamento relativo all'espletamento delle prestazioni accessorie" di cui all'articolo 13. Al Comitato, poi, spettano i poteri e la rappresentanza della società consortile nei limiti della procura conferita. Il Comitato esercita anche una competenza consultiva obbligatoria in riferimento alle determinazioni strategiche del Consiglio di Amministrazione riguardanti il settore correlato.

Il Consiglio di Amministrazione nella nomina dei componenti del Comitato o nell'eventuale sostituzione di taluni di essi deve attenersi ai seguenti criteri:

- uno dei componenti sarà espressione in seno al Comitato esclusivamente della società consortile stessa;
- ciascuno dei quattro residui componenti sarà nominato su indicazione di ciascun azionista correlato o gruppo di essi, così da consentire la presenza in seno al Comitato di un membro per ogni azionista correlato o gruppo di essi;
- in via subordinata al criterio previsto al periodo precedente e nel caso gli azionisti correlati o gruppi di essi siano in numero eccedente i componenti da nominare, saranno preferite le indicazioni degli azionisti o dei gruppi di azionisti che sono titolari del maggior numero di azioni correlate.

ART. 42) - DELEGHE DI ATTRIBUZIONI RELATIVE AL SETTORE DENOMINATO "SETTORE AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA"

Fermo restando il fatto che al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione d'insieme della società consortile così come l'armonizzazione e l'ottimizzazione della gestione del settore rispetto alla società consortile nel suo complesso, può essere costituito un Comitato institorio di gestione per il settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana".

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita procura, è composto di 5 membri e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Al Comitato institorio di gestione è attribuita la gestione tecnico-operativa del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana". Al Comitato, poi, spettano i poteri e la rappresentanza della società consortile nei limiti della procura conferita.

I componenti del comitato sono indicati al Consiglio di Amministrazione per la loro nomina da una delibera dell' assemblea speciale dei titolari di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana", di cui all'articolo 30.

ART. 43) - AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ai sensi del primo comma dell'art. 2393 bis del c.c.

ART. 44) - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi e da due

supplenti.

I membri del Collegio Sindacale, e fra essi il Presidente, saranno scelti ed opereranno in conformità all'art. 2397 e seguenti cod. civ.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti del Collegio sindacale, sia effettivi che supplenti, avviene con il medesimo sistema di voto di cui al precedente articolo

32. Ciascuna lista dovrà contenere il nominativo di cinque candidati: della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi, al primo in ordine di elencazione sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, al secondo ed al terzo la carica di Sindaci effettivi, al quarto ed al quinto la carica di Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante a norma dell'art. 2402 del codice civile.

ART. 45) - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2409-bis del c.c. ed in presenza dei requisiti ivi indicati.

In assenza di tali requisiti, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei conti, o da una società di revisione, iscritti

nell'apposito registro.

Al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale è conferito l'incarico con le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39.

La revisione legale è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia.

ART. 46) - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio completo di tutte le parti e relazioni accompagnatorie previste dalla legge, ed alle conseguenti formalità.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro i termini di cui all'articolo 28.

ART. 47) - RISULTATO DELLA GESTIONE

I risultati della gestione, qualora consistano in avanzi, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, a norma dell'art.2430, Codice civile, saranno accantonati ad apposita riserva statutaria, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

La riserva statutaria non potrà essere oggetto di ripartizione tra i soci consorziati per tutta la durata della società; potrà essere utilizzata solo per aumentare il capitale e per coprire le eventuali perdite derivanti da disavanzi della gestione.

ART. 48) - RENDICONTO ANNUALE DEL SETTORE

DENOMINATO "SETTORE IDRICO AIMAG"

Il rendiconto annuale del settore denominato "Settore Idrico Aimag" è predisposto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2428 del c.c. e, per quanto compatibili, dei criteri e principi enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità a proposito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, tenuto altresì conto delle successive modifiche ed integrazioni, ed è allegata al bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- uno stato patrimoniale del settore. Nel patrimonio netto figurerà la voce "Patrimonio netto (o Deficit netto) del settore" suddivisa fra importo originario, utile (perdita) di periodo, utile (perdite) di periodi precedenti;
- un conto economico del settore;
- una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico, sono illustrati in particolare i criteri di imputazione dei costi speciali o diretti del settore, di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, oltre che di individuazione dei ricavi del settore e di eventuale separazione di ricavi comuni.

Il rendiconto è depositato presso la sede unitamente al bilancio sociale. I soci, titolari di azioni ordinarie e/o correlate, hanno diritto di averne copia.

ART. 49) - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL SETTORE DENOMINATO "SETTORE IDRICO AIMAG"

Alla data di esecuzione dell'aumento di capitale con emissione di

azioni correlate sarà redatto l'inventario o situazione patrimoniale iniziale delle attività e delle passività riferibili al settore, le quali saranno costituite come segue:

attività

- azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "servizio idrico integrato" emesse dalla società AIMAG S.p.A., con sede in Mirandola (Mo), iscritta al Registro Imprese di Modena con n° e C.F. 00664670361;

- disponibilità liquide, che derivano: dalla destinazione al settore da parte della stessa società consortile di €uro 200.200=, dalla liberazione delle azioni emesse fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag", dal residuo, non utilizzato, delle somme erogate a seguito dell'accensione dei finanziamenti destinati alla liberazione delle azioni emesse dalla società AIMAG S.p.A.;

passività

- i finanziamenti destinati al settore correlato;

patrimonio netto

- gli apporti destinati al settore correlato che derivano sia dalla destinazione al settore da parte della stessa società consortile di €uro 200.200 sia dalla sottoscrizione delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Servizio Idrico Aimag".

La società istituirà, nella propria contabilità, secondo i criteri ed i principi elaborati dalla pratica contabile in materia di imprese

multidivisionali, appositi conti sezionali, patrimoniali ed economici, in cui saranno rilevate le operazioni di gestione inerenti il singolo settore (tra gli economici oltre ai costi speciali o diretti del settore ed ai ricavi del settore, anche i costi e ricavi comuni di pertinenza del settore).

Incrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore:

- gli utili del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati unitamente al bilancio;
- i versamenti in denaro effettuati dagli azionisti correlati e gli ulteriori apporti di disponibilità liquide della stessa società consortile destinati al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore;
- gli aumenti di capitale che dalla relativa delibera risultino di pertinenza del settore.

Decrementeranno poi il patrimonio netto del settore:

- le distribuzioni agli azionisti correlati di quote del patrimonio netto di pertinenza del settore, aumentate della corrispondente quota dello stesso di pertinenza esclusiva della società;
- le perdite del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati unitamente al bilancio;
- le somme corrisposte per la liquidazione delle azioni correlate ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

I casi, in cui le perdite del settore siano con deliberazione assembleare coperte mediante l'utilizzo di poste del patrimonio netto di pertinenza esclusiva della società ovvero vi sia compresenza di

una perdita d'esercizio del settore ed un utile della società -al netto del risultato del settore:

- non comporteranno, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa, così che il rendiconto del settore non terrà conto di tali imputazioni e continuerà a rilevare l'effettiva entità dei patrimoni netti di pertinenza della società e del settore;

- gli apporti e gli utili di pertinenza del settore eseguiti e conseguiti successivamente dovranno essere prioritariamente destinati a reintegrare le poste del patrimonio netto di pertinenza esclusiva della società utilizzate a copertura di perdite del settore.

I casi, in cui le perdite di pertinenza esclusiva della società siano con deliberazione assembleare coperte mediante l'utilizzo del patrimonio netto di pertinenza del settore ovvero vi sia compresenza di un utile d'esercizio del settore ed una perdita della società -al netto del risultato del settore:

- non comporteranno, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa, così che il rendiconto del settore non terrà conto di tali imputazioni e continuerà a rilevare l'effettiva entità dei patrimoni netti di pertinenza della società e del settore;

- gli apporti e gli utili di pertinenza della società eseguiti e conseguiti successivamente dovranno essere prioritariamente destinati a reintegrare la porzione del patrimonio netto di pertinenza esclusiva del settore utilizzata a copertura di perdite della società.

L'imputazione contabile al settore dei costi e dei ricavi comuni alla società ed al settore sarà effettuata secondo i criteri ed i principi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione unitamente al Comitato institorio di gestione e sentito eventualmente il Collegio sindacale.

ART. 50) - RENDICONTO ANNUALE DEL SETTORE
DENOMINATO "SETTORE AUTOSTRADA REGIONALE
CISPADANA"

Il rendiconto annuale del settore denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana" è predisposto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2428 del c.c. e, per quanto compatibili, dei criteri e principi enunciati dall' Organismo Italiano di Contabilità a proposito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, tenuto altresì conto delle successive modifiche ed integrazioni, ed è allegata al bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- uno stato patrimoniale del settore. Nel patrimonio netto figurerà la voce "Patrimonio netto (o Deficit netto) del settore" suddivisa fra importo originario, utile (perdita) di periodo, utile (perdite) di periodi precedenti;
- un conto economico del settore;
- una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico, sono illustrati in particolare i criteri di imputazione dei costi speciali o diretti del settore, di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, oltre che di individuazione dei ricavi del settore e di eventuale separazione di ricavi comuni.

Il rendiconto è depositato presso la sede unitamente al bilancio sociale. I soci, titolari di azioni ordinarie e/o correlate, hanno diritto di averne copia.

ART. 51) - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL SETTORE DENOMINATO "SETTORE AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA"

Alla data di esecuzione dell'aumento di capitale con emissione di azioni correlate sarà redatto l'inventario o situazione patrimoniale iniziale delle attività e delle passività riferibili al settore, le quali saranno costituite come segue:

attività

- azioni emesse dalla società Autostrada Regionale Cispadana SpA (la "ARC SpA") costituita, in applicazione di quanto previsto dal Bando di gara ed ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, con atto Rep. n° 6652 Raccolta n° 4412 in data 16/3/2010 a rogito del Notaio Dott. Michele Minganti;

- disponibilità liquide, che derivano: dalla liberazione delle azioni emesse fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore;

passività

- i finanziamenti destinati al settore correlato denominato "Settore Autostrada Regionale Cispadana";

patrimonio netto

- gli apporti destinati al settore correlato che derivano dalla sottoscrizione delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Settore Autostrada Regionale

Cispadana".

La società istituirà, nella propria contabilità, secondo i criteri ed i principi elaborati dalla pratica contabile in materia di imprese multidivisionali, appositi conti sezionali, patrimoniali ed economici, in cui saranno rilevate le operazioni di gestione inerenti il singolo settore (tra gli economici oltre ai costi speciali o diretti del settore ed ai ricavi del settore, anche i costi e ricavi comuni di pertinenza del settore).

Incrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore:

- gli utili del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati unitamente al bilancio;
- i versamenti in denaro effettuati dagli azionisti correlati destinati al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore;
- gli aumenti di capitale che dalla relativa delibera risultino di pertinenza del settore.

Decrementeranno poi il patrimonio netto del settore:

- le distribuzioni agli azionisti correlati di quote del patrimonio netto di pertinenza del settore;
- le perdite del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati unitamente al bilancio;
- le somme corrisposte per la liquidazione delle azioni correlate ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

I casi, in cui le perdite del settore siano con deliberazione assembleare coperte mediante l'utilizzo di poste del patrimonio netto

di pertinenza esclusiva della società ovvero vi sia compresenza di una perdita d'esercizio del settore ed un utile della società -al netto del risultato del settore:

- non comporteranno, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa, così che il rendiconto del settore non terrà conto di tali imputazioni e continuerà a rilevare l'effettiva entità dei patrimoni netti di pertinenza della società e del settore;

- gli apporti e gli utili di pertinenza del settore eseguiti e conseguiti successivamente dovranno essere prioritariamente destinati a reintegrare le poste del patrimonio netto di pertinenza esclusiva della società utilizzate a copertura di perdite del settore.

I casi, in cui le perdite di pertinenza esclusiva della società siano con deliberazione assembleare coperte mediante l'utilizzo del patrimonio netto di pertinenza del settore ovvero vi sia compresenza di un utile d'esercizio del settore ed una perdita della società -al netto del risultato del settore:

- non comporteranno, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa, così che il rendiconto del settore non terrà conto di tali imputazioni e continuerà a rilevare l'effettiva entità dei patrimoni netti di pertinenza della società e del settore;

- gli apporti e gli utili di pertinenza della società eseguiti e conseguiti successivamente dovranno essere prioritariamente destinati a reintegrare la porzione del patrimonio netto di pertinenza esclusiva

del settore utilizzata a copertura di perdite della società.

L'imputazione contabile al settore dei costi e dei ricavi comuni alla società ed al settore sarà effettuata secondo i criteri ed i principi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentiti se costituito il Comitato institorio di gestione ed eventualmente il Collegio sindacale.

ART. 52) - RENDICONTO ANNUALE DEL SETTORE DENOMINATO "METANIZZAZIONE BACINI SARDI"

Il rendiconto annuale del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi" è predisposto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2428 del c.c. e, per quanto compatibili, dei criteri e principi enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità a proposito di patrimoni destinati ad uno specifico affare, tenuto altresì conto delle successive modifiche ed integrazioni, ed è allegata al bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- uno stato patrimoniale del settore. Nel patrimonio netto figurerà la voce "Patrimonio netto (o Deficit netto) del settore" suddivisa fra importo originario, utile (perdita) di periodo, utile (perdite) di periodi precedenti;
- un conto economico del settore;
- una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico, sono illustrati in particolare i criteri di imputazione dei costi speciali o diretti del settore, di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, oltre che di individuazione dei

ricavi del settore e di eventuale separazione di ricavi comuni.

Il rendiconto è depositato presso la sede unitamente al bilancio sociale. I soci, titolari di azioni ordinarie e/o correlate, hanno diritto di averne copia.

ART. 53) - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL SETTORE DENOMINATO "METANIZZAZIONE BACINI SARDI"

Alla data di esecuzione dell'aumento di capitale con emissione di azioni correlate sarà redatto l'inventario o situazione patrimoniale iniziale delle attività e delle passività riferibili al settore, le quali saranno costituite come segue:

attività

- azioni emesse dalla società SHERDEN GAS S.p.A. costituita con atto Rep. n° 81745 Raccolta n° 13896 in data 19/5/2011 a rogito del Notaio dott. Giuliano Fusco;
- le posizioni creditorie non ancora regolate verso la società SHERDEN GAS S.p.A. per competenze e rimborso di spese ed oneri dalla medesima dovuti;
- disponibilità liquide, che derivano dalla liberazione delle azioni emesse fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore;

passività

- i finanziamenti destinati al settore correlato denominato "Metanizzazione Bacini Sardi";
- i versamenti dovuti a liberazione delle azioni emesse dalla società SHERDEN GAS S.p.A.;
- le posizioni debitorie originate dal regolamento di passività a carico

del settore con risorse non afferenti il settore stesso.

patrimonio netto

- gli apporti destinati al settore correlato che derivano dalla sottoscrizione delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati del settore denominato "Metanizzazione Bacini Sardi".

La società istituirà, nella propria contabilità, secondo i criteri ed i principi elaborati dalla pratica contabile in materia di imprese multidivisionali, appositi conti sezionali, patrimoniali ed economici, in cui saranno rilevate le operazioni di gestione inerenti il singolo settore (tra gli economici oltre ai costi speciali o diretti del settore ed ai ricavi del settore, anche i costi e ricavi comuni di pertinenza del settore).

Incrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore:

- gli utili del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati unitamente al bilancio;
- i versamenti in denaro effettuati dagli azionisti correlati destinati al ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio subite ed accertate a carico del settore;
- gli aumenti di capitale che dalla relativa delibera risultino di pertinenza del settore.

Decrementeranno poi il patrimonio netto del settore:

- le distribuzioni agli azionisti correlati di quote del patrimonio netto di pertinenza del settore;
- le perdite del settore risultanti dai relativi rendiconti regolarmente approvati unitamente al bilancio;

- le somme corrisposte per la liquidazione delle azioni correlate ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

I casi, in cui le perdite del settore siano con deliberazione assembleare coperte mediante l'utilizzo di poste del patrimonio netto di pertinenza esclusiva della società ovvero vi sia compresenza di una perdita d'esercizio del settore ed un utile della società -al netto del risultato del settore:

- non comporteranno, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa, così che il rendiconto del settore non terrà conto di tali imputazioni e continuerà a rilevare l'effettiva entità dei patrimoni netti di pertinenza della società e del settore;

- gli apporti e gli utili di pertinenza del settore eseguiti e conseguiti successivamente dovranno essere prioritariamente destinati a reintegrare le poste del patrimonio netto di pertinenza esclusiva della società utilizzate a copertura di perdite del settore.

I casi, in cui le perdite di pertinenza esclusiva della società siano con deliberazione assembleare coperte mediante l'utilizzo del patrimonio netto di pertinenza del settore ovvero vi sia compresenza di un utile d'esercizio del settore ed una perdita della società -al netto del risultato del settore:

- non comporteranno, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del settore e della società stessa, così che il rendiconto del settore non terrà conto di tali imputazioni e continuerà a rilevare l'effettiva entità

dei patrimoni netti di pertinenza della società e del settore;

- gli apporti e gli utili di pertinenza della società eseguiti e conseguiti successivamente dovranno essere prioritariamente destinati a reintegrare la porzione del patrimonio netto di pertinenza esclusiva del settore utilizzata a copertura di perdite della società.

L'imputazione contabile al settore dei costi e dei ricavi comuni alla società ed al settore sarà effettuata secondo i criteri ed i principi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito se costituito il Comitato institorio di gestione ed eventualmente il Collegio sindacale.

ART. 54) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

Le ipotesi di scioglimento devono essere accertate dall' Organo amministrativo nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi mediante apposita dichiarazione che deve essere iscritta senza indugio dal medesimo organo nel Registro delle Imprese.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la

rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modificazione del presente statuto.

ART. 55) - REGOLAMENTO

L'assemblea ordinaria dei soci può deliberare, con le maggioranze richieste per la modificazione del presente statuto, l'emanazione di regolamenti interni e loro eventuali modifiche per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto.

I regolamenti interni sono redatti e proposti all'approvazione dell'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 56) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse

insorgere fra i soci o fra i soci e la società, in dipendenza di:

- affari sociali;
- diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- interpretazione o esecuzione del presente statuto;

è deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Modena, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare entro novanta giorni il diritto di recesso, disciplinato ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente statuto.

ART. 57) - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il Libro dei Soci, e il libro dei Titolari degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei Soci e dei Titolari di strumenti finanziari;
- b) il Libro delle decisioni degli Amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il Libro delle decisioni del Collegio Sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei Sindaci e del Revisore

legale dei conti;

d) il Libro delle decisioni degli obbligazionisti, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefax dei possessori di titoli obbligazionari e per il loro rappresentante comune.

Le comunicazioni, che sono inviate a mezzo di posta elettronica, devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ART. 58) - NORME APPLICABILI

Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana, e dovrà essere interpretato in base alla stessa.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge in tema di Società per azioni.